



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE

Approvato dalla Assemblea Generale dei Soci in Trevi(PG) il 27 maggio 2018

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. L'Associazione ANPANA (Associazione di volontariato) si è costituita in Roma in data 3/4/1985 con atto pubblico del notaio Francesco Di Pietro rep. N° 9317 rac. N° 387.
2. L'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (acronimo ANPANA oppure A.N.P.A.N.A.) è una ODV senza fini di lucro indipendente ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, delle pari opportunità, con lo scopo di salvaguardare gli animali, la flora, l'ecosistema, l'ambiente e il comparto agricolo – alimentare.
3. L'Associazione si riconosce fra le organizzazioni di volontariato regolate dalle leggi nazionali e in particolare dal “ codice del terzo settore” (D, lgs n. 117/2017 che riconosce il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo , del cui valore ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

ART. 2
SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Legale in Foligno alla via Augusto Bolletta n. 22.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3
NORME DI CARATTERE GENERALE E DI TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

1. Essendo ANPANA un soggetto di diritto privato senza personalità giuridica, lo stesso rientra nella disciplina del Codice civile che prevede il regime di responsabilità personale, solidale ed illimitata per tutti i componenti gli organi decisionali riguardo le obbligazioni che assumono.
2. Tale caratterizzazione giuridica comporta pertanto l'esigenza di non assumere obbligazioni che vanno oltre l'arco temporale del mandato previsto per gli organi, salvo quelli richiesti per il normale funzionamento della Associazione e di non assumere altresì, obbligazioni senza le preventive delibere del Consiglio Direttivo.
4. Ogni erogazione o spesa deve essere documentalmente giustificata, preventivamente autorizzata dal Presidente e rispondente alle decisioni ed alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 4
STRUTTURA

1. L'Associazione è articolata in Sezioni Territoriali e svolge attività su tutto il territorio nazionale nel rispetto del presente Statuto.
2. Le Sezioni Territoriali sono organi periferici dell'Associazione Nazionale, ne perseguono i medesimi scopi, ne fanno proprio lo Statuto e beneficiano dei riconoscimenti dell'Associazione Nazionale.
3. I Soci iscritti nelle Sezioni periferiche sono Soci dell'Associazione Nazionale, che richiedono l'iscrizione presso le Sezioni Territoriali di residenza o più vicine, ne rispettano lo Statuto e ne condividono le finalità.

ART. 5

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli scopi di interesse generale dell'Associazione sono:
 - a) proteggere tutti gli animali, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a prescindere dalla loro relazione con l'uomo, da qualsiasi forma di violenza, maltrattamento, abbandono e sfruttamento, attraverso la tutela del loro benessere, dei loro diritti, della loro natura biologica, della loro dignità e della loro libertà;
 - b) proteggere la natura, l'ecosistema, il paesaggio urbano ed extraurbano, l'ambiente e il settore agricolo-alimentare;
 - c) promuovere la diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica, e sinantropa;
 - d) promuovere iniziative volte a prevenire e contrastare il randagismo canino e felino, anche tramite la sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche preposte, collaborando con esse per garantire la effettiva e corretta applicazione della normativa di settore;
 - e) gestire anche mediante convenzioni rifugi per animali, anche selvatici, oasi e colonie feline, nonché tutte le fasi necessarie ad assicurare agli animali la più adatta collocazione in relazione alla specie;
 - f) custodire animali in difficoltà anche temporaneamente e al di fuori dei rifugi, promuovere e gestire le adozioni degli animali la più adatta collocazione in relazione alla specie;
 - g) contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente;
 - h) vigilare sul rispetto della normativa a tutela degli animali e dell'ambiente, anche per mezzo di Guardie Zoofile – Ambientali appositamente formate attraverso percorsi formativi e di successivo aggiornamento;
 - i) svolgere attività di Protezione Civile, finalizzata prevalentemente alla salvaguardia degli animali e dell'ambiente;
 - j) realizzare corsi di formazione per Guardie Zoofile – Ambientali e Operatori deputati al servizio di Vigilanza Zoofila, Ambientale, di Protezione Civile e di tutte le attività statutarie;
 - k) redigere e divulgare materiale informativo/didattico avvalendosi dei principali Social Network;

- l) promuovere campagne di sensibilizzazione, incontri e conferenze in materia di tutela dell'ambiente e degli animali con particolare attenzione alla disciplina dei nuovi reati ambientali;
 - m) Promuovere la realizzazione di un "osservatorio sulla giurisprudenza italiana ed internazionale in materia di tutela dell'ambiente e degli animali, utile a fini scientifici, divulgativi e di aggiornamento per gli operatori, le guardie zoofile, i soci e le istituzioni pubbliche interessate;
 - n) gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturalistiche e zone di importanza artistica e storico-culturale, parchi urbani e suburbani, comprese le relative strutture.
2. Per il conseguimento dei propri fini statutari l'ANPANA:
- a) organizza eventi, manifestazioni, incontri, convegni e progetti rivolti alle scuole e alla cittadinanza, finalizzati alla diffusione della cultura animalista, ambientalista, dei principi della zooantropologia e di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e con gli animali;
 - b) intraprende azioni legali quali diffide, denunce, ricorsi e costituzioni di parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto la lesione dei fini statutari della dell'associazione;
 - c) collabora con soggetti pubblici e privati, anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti le finalità statutarie;
 - d) svolge tutte le attività collaterali e connesse necessarie agli scopi indicati nei punti precedenti;
 - e) Onde poter perseguire pienamente le proprie finalità, ANPANA potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, istituzioni, enti, movimenti, fondazioni, imprese e reti di imprese;
3. L'Associazione non ha scopo di lucro. Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 6

NOME E LOGHI

1. L'Associazione Nazionale è titolare esclusiva dei diritti sul nome e sui segni distintivi che la identificano.

2. Le Sezioni Territoriali sono autorizzate, salvo revoca del CDN, al loro utilizzo e non possono adottare segni distintivi diversi o modificarli se non autorizzati dal CDN.
3. L'Associazione Nazionale, ai soli fini promozionali o per tematiche specifiche, può adottare emblemi e/o loghi diversi da quelli di cui al comma 1 ed autorizzarne l'uso da parte delle Sezioni Territoriali a condizione che essi siano associati sempre contestualmente ad almeno uno di quelli registrati.

ART. 7

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale è costituito dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, compresi gli avanzi di gestione. Esso viene utilizzato unicamente per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le entrate dell'Associazione Nazionale sono costituite:
 - a) dalle aliquote delle quote associative versate dalle sezioni, nella misura fissata annualmente dal CDN;
 - b) dalle quote associative versate direttamente all'Associazione Nazionale;
 - c) dalle donazioni;
 - d) dai lasciti testamentari;
 - e) dai redditi derivanti dal patrimonio;
 - f) da contributi e proventi connessi allo svolgimento delle attività statutarie;
 - g) da proventi derivanti da attività promozionali e manifestazioni;
 - h) dal 5 per mille e altri trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici;
 - i) da attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25/05/1995;
 - j) dai risarcimenti ottenuti in seguito alla costituzione di parte civile dell'Associazione Nazionale per i reati in danno degli animali e dell'ambiente e dalla violazione delle norme in materia agricolo-alimentare.
 - k) dalle eventuali acquisizioni di beni provenienti dallo scioglimento di Sezioni Territoriali.
3. I proventi delle attività e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci né direttamente né indirettamente e devono altresì essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie e prioritariamente nel settore della protezione, difesa e cura degli animali e dell'ambiente.

ART. 8
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale può avvenire:
 - a) a seguito di delibera dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, qualora l'Associazione per qualsiasi ragione non sia più in grado di raggiungere lo scopo statutario;
 - b) a seguito del venir meno di tutti i soci.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, tutti i beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Associazioni con le stesse finalità.

ART. 9
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea Generale dei Soci;
 - b) Presidente Nazionale;
 - c) Vice Presidente Nazionale;
 - d) Consiglio Direttivo Nazionale (acronimo CDN)
2. La durata degli organi sociali è quinquennale.
3. Alla scadenza del mandato quinquennale di cui alle lettere B), C), D) del precedente capoverso gli organi predetti rimangono in carica per la ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli organi neoeletti.
4. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito.

ART. 10
ALTRI ORGANI

1. L'Associazione Nazionale si avvale della collaborazione dei seguenti organi:
 - a) Segreteria Nazionale;
 - b) Ufficio Legale Nazionale;
 - c) Tesoriere Nazionale;
 - d) Coordinatore Generale delle Guardie Ecozoofile;
 - e) Coordinatore Generale della Protezione Civile;
 - f) Responsabili di Settore.
5. Le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni degli Organi di cui al comma 1, debitamente documentate, sono a carico del bilancio dell'Associazione

Nazionale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del CDN.

ART. 11

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea Generale dei Soci ANPANA è organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto e un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, qualora essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:
 - a) in via ordinaria:
 - .I. almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
 - .II. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta firmata da almeno un quinto dei Soci.
 - .III. Al di fuori della previsione statutaria che dispone la convocazione dell'assemblea una volta l'anno, il Presidente, può immediatamente convocare l'assemblea in ogni caso di manifesta necessità ed urgenza con immediata redazione dell'ordine del giorno e immediata comunicazione a tutti i soci.
 - b) in via straordinaria:
 - I. per l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - II. per esprimere il voto di sfiducia di cui all'art.17;
 - III. per deliberare lo scioglimento, la fusione o la trasformazione dell'associazione;
3. La convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria o straordinaria, deve avvenire con anticipo di almeno 45 giorni mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione e sulle pagine dei social network; deve essere altresì inviata ai presidenti di Sezione e ai Commissari straordinari a mezzo PEC, o in assenza a mezzo posta elettronica; i Presidenti di Sezione e i Commissari straordinari provvederanno a comunicarla a tutti gli iscritti della sezione con gli stessi mezzi di cui sopra.
4. L'avviso deve riportare la data della prima e della seconda convocazione da tenersi in due giorni diversi, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.
5. E' ammessa la partecipazione per delega scritta con il limite di 5 deleghe per ogni socio.

6. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento, la fusione o la trasformazione delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli iscritti, che possono intervenire anche per delega con il limite di 3 deleghe per ogni socio intervenuto.
8. Le votazioni avvengono tramite presentazione al Segretario appositamente nominato di una relativa scheda previa registrazione delle generalità del socio votante e, quando le circostanze lo consentono, esse avvengono a voto palese per alzata di mano.
9. L'Assemblea delibera su tutte e solamente le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 12

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto a maggioranza semplice da tutti i soci con diritto di voto ed un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi in seno alle Assemblee Territoriali Provinciali appositamente costituite. Il Presidente Nazionale può essere rieletto.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale, sia sostanziale che processuale.
3. Ha la facoltà di attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, a un Consigliere o ad altre persone aderenti o non all'Associazione.
4. L'Associazione provvede a fornire al Presidente Nazionale, a proprie spese, la tutela legale per tutte le controversie fino a risoluzione delle stesse anche in extra mandato e conseguenti lo svolgimento dei compiti statutari e dell'incarico ricoperto fatta eccezione per gli illeciti commessi con dolo o colpa grave in danno della associazione.
5. Il Presidente Nazionale:
 - a) dirige e coordina l'attività dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede il CDN e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) provvede a dare attuazione alle delibere del CDN;
 - d) convoca l'Assemblea Generale dei Soci sia in via ordinaria che straordinaria e ne fissa l'Ordine del Giorno;

- e) indice le elezioni del CDN;
 - f) nomina il Vice Presidente Nazionale, scegliendolo tra i Consiglieri Nazionali;
 - g) nomina, previa delibera del CDN, il Tesoriere Nazionale, il Coordinatore della Segreteria Nazionale, il Coordinatore dell'Ufficio Legale, i Commissari Straordinari delle Sezioni, gli Ispettori e i Responsabili di Settore;
 - h) inoltra agli organi competenti, la richiesta di nomina, rinnovo e ritiro dei Decreti delle Guardie Ecozoofile;
 - i) nomina, sentito il parere del CDN, un Coordinatore Generale per l'organizzazione e l'attività delle Guardie Ecozoofile;
 - j) nomina, sentito il parere del CDN, un Coordinatore Generale per l'organizzazione dell'attività e degli operatori della Protezione Civile;
 - k) nomina e riconferma i Soci Onorari;
 - l) Detiene il protocollo e conserva la corrispondenza, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci;
 - m) in casi indifferibili di necessità ed urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i Consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni dalla data del provvedimento adottato;
 - n) ratifica le elezioni dei Consigli Direttivi Territoriali;
 - o) provvede previa delibera del CDN, alla stipula dell'assicurazione contro gli infortuni, la malattia e la responsabilità civile verso terzi per tutti i volontari attivi; provvede altresì alla stipula delle eventuali polizze accessorie per i Soci Operatori.
 - p) provvede alla custodia, alla corretta tenuta e all'aggiornamento del Registro degli Assicurati.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo i relativi poteri sono attribuiti, in seno al CDN, al consigliere più anziano; l'anzianità è determinata dalla data della nomina; in caso di nomina contemporanea l'anzianità si determina in ragione della data di iscrizione nell'elenco dei soci e, qualora anche in questo caso non sia possibile determinare l'anzianità, avrà rilievo l'età anagrafica dei soci.

7. In caso di cessazione dalla carica Presidenziale per qualsiasi ragione o impedimento permanente documentato, il CDN, valutata l'impossibilità del Presidente di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna al CDN, previa reintegrazione dei componenti secondo l'ordine dei candidati non eletti presenti nella lista elettorale e secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale in corso.
8. Nella ipotesi in cui non fosse possibile reintegrare il numero legale del CDN i Consiglieri e il Presidente neoeletto rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni da tenersi entro e non oltre 6 mesi dalla data di nomina del Presidente neoeletto.

ART.13

IL VICE-PRESIDENTE NAZIONALE

E' nominato dal Presidente Nazionale in seno al CDN e lo sostituisce svolgendone tutte le relative funzioni nei casi di assenza o impedimento temporaneo, ovvero per singoli affari su mandato dello stesso Presidente.

ART. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) è eletto a maggioranza semplice, da tutti i soci con diritto di voto, con anzianità di almeno tre mesi, nell'ambito delle Assemblee Territoriali appositamente costituite.
 - b) I singoli consiglieri possono essere rieletti.
 - c) Il Consiglio Direttivo Nazionale, compreso il Presidente Nazionale, dura in carica 5 anni; i membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.
2. In sede di candidatura alle elezioni del CDN deve essere garantito l'equilibrio di genere attraverso apposito Regolamento e in modo conforme alla vigente normativa
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da 7 (sette) soci eletti secondo le modalità del presente Statuto ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.
4. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
6. Le sedute consiliari sono valide ed efficaci anche se svolte con l'ausilio di Social Network , applicazioni telefoniche , telematiche o in videoconferenza di uso corrente anche con la partecipazione di terzi autorizzati dotati di comprovate competenze relative all'oggetto specifico delle sedute.
7. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla propria carica.
8. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere la decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità statutarie dell'associazione o lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa.
9. In caso di cessazione dalla carica dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti in graduatoria.
10. Nel caso in cui nella graduatoria non vi fosse un numero di candidati non eletti sufficiente a reintegrare il numero legale di sette membri, ovvero nel caso di mancata accettazione della carica da parte di soci non eletti, si procederà, entro sei mesi dalla verifica dell'impossibilità di reintegrare il numero legale a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale necessariamente composto dal numero inderogabile di sette membri.
11. In tale periodo il Presidente Nazionale ed i Consiglieri rimasti in carica si limiteranno alla ordinaria amministrazione e non potranno apportare modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti.

ART. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- 1 Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione;
 - b) delibera la conclusione dei contratti e l'assunzione di obbligazioni utili e necessarie per il perseguimento dei fini statutari e per il buon andamento dell'Associazione. Delibera, sentito il parere dell'Ufficio Legale, salvo il diritto di veto del Presidente Nazionale, circa le azioni legali e giudiziarie da intraprendere;
 - c) delibera i Regolamenti attuativi necessari per la corretta funzionalità dell'Associazione;

- d) delibera il nominativo del Consigliere delegato alla custodia del registro dei verbali di riunione del CDN;
- e) acquisisce dal Tesoriere nazionale, entro il mese di Novembre il bilancio preventivo, entro il mese di Aprile il bilancio consuntivo da approvarsi dalla Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'esercizio di tali funzioni può avvalersi anche della collaborazione di professionisti di provata competenza, esperienza e imparzialità;
- f) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione e sulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;
- g) delibera i massimali di spesa di viaggio, vitto e alloggio rimborsabili alle cariche sociali sostenute per l'espletamento del loro mandato;
- h) delibera l'istituzione delle Sezioni Territoriali ;
- i) acquisisce i bilanci preventivi e consuntivi delle Sezioni e le relative variazioni da inviarsi, ad opera di quest'ultime, entro il 31 marzo di ogni anno;
- j) delibera l'istituzione delle Sezioni Territoriali ;
- k) commina le sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci in caso di comportamento contrario al presente Statuto e secondo le modalità in esso stabilite;
- l) delibera la nomina delle cariche di cui ai punti "g" e "o" dell'art.12;
- m) delibera il divieto all'uso di marchi dei loghi e del nome Anpana in caso di accertate violazioni statutarie o di comprovato uso illegittimo o improprio.

ART.16

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

1. Tutti i soci con diritto di voto, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi che siano in regola con il versamento della quota associativa, sono chiamati ad eleggere il Presidente Nazionale ed i Consiglieri Nazionali.
2. Il voto è personale e non è ammessa delega.
3. Tutti i soci in regola con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo possono ricoprire le cariche elettive nazionali.
4. Le modalità di convocazione delle assemblee provinciali, di presentazione delle candidature, di svolgimento delle votazioni e quant'altro necessario al corretto e regolare svolgimento delle votazioni è stabilito con apposito Regolamento.
5. In ciascuna Sezione il Presidente Provinciale provvede a convocare i Soci con un preavviso di almeno 15 giorni.

6. Al termine della votazione le schede vengono inserite in apposita busta sigillata, timbrata e vidimata dai componenti del seggio istituito nelle Sezioni Territoriali Provinciali e affidata al Presidente/Commissario Straordinario o Socio delegato, che provvederà a consegnarla al Seggio Elettorale Nazionale insieme al verbale delle votazioni e all'elenco dei soci firmato dai votanti.
7. Il Seggio Elettorale Nazionale è costituito nella sede indicata nell'atto di convocazione di indizione delle elezioni, L'espletamento delle funzioni elettorali avviene tramite verifica della regolarità della documentazione presentata dai Presidenti Provinciali, dal Commissario Straordinario o Socio delegato e della corrispondenza del numero delle schede con il numero dei votanti. Si provvede allo scrutinio dei voti registrati dagli scrutatori del seggio.
8. Delle operazioni di voto e scrutinio viene redatto a cura del Segretario apposito verbale; al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio proclama il risultato della votazione.

ART. 17

VOTO DI SFIDUCIA

1. In caso di comprovati e documentati illeciti commessi con dolo o colpa grave in danno della Associazione o di svolgimento di attività in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione stessa, su istanza motivata firmata dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, può essere presentata al Presidente Nazionale la mozione di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ivi compreso il Presidente Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale procede entro 45 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci.
3. Il Consigliere Nazionale soggetto passivo della mozione di sfiducia può presentare, per iscritto, al CDN, memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica della mozione da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r a firma del:
 - a) Presidente Nazionale in caso di mozione di sfiducia di un Consigliere Nazionale;
 - b) Vice Presidente Nazionale in caso di mozione di sfiducia del Presidente Nazionale;
4. La mozione di sfiducia è approvata se la maggioranza dei Soci si esprime a favore di essa e comporta, con effetto immediato, la decadenza dalla carica del Consigliere sfiduciato. Il soggetto nei confronti del quale è stata presentata la mozione di sfiducia può partecipare alla Assemblea con diritto di parola ma non può esprimere il voto, egli può esporre le proprie ragioni e deduzioni in assemblea e farsi assistere in ciò da un

consulente esperto nella materia oggetto di contestazione o in materia di carattere giuridico.

ART. 18

LA SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria Nazionale provvede:
 - a) alla custodia, alla corretta tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
 - b) alla custodia, alla corretta tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee Generali dei Soci;
 - c) alla predisposizione, al rilascio, al rinnovo e alla spedizione delle tessere associative.
 - d) alla tenuta di una scadenziario per le attività amministrative.
 - e) a coadiuvare il CDN nell'espletamento delle funzioni amministrative.
2. Il Responsabile della Segreteria può avvalersi della collaborazione di un ufficio di Segreteria.
3. Le spese necessarie allo svolgimento della funzione sono a carico del bilancio dell'Associazione Nazionale, previa autorizzazione del CDN.
4. Il Responsabile di Segreteria Nazionale è nominato tra i Soci dal Presidente Nazionale su delibera del CDN.

ART. 19

IL TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato tra i Soci dal Presidente Nazionale, su delibera del CDN, svolge la funzione di cassa e provvede:
 - a) alla gestione dei conti correnti;
 - b) alla riscossione delle entrate;
 - c) al pagamento spese;
 - d) alla custodia, alla corretta tenuta e all'aggiornamento del libro di cassa e degli inventari;
 - e) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare al CDN entro i termini stabiliti dal presente Statuto.

ART. 20

UFFICIO LEGALE NAZIONALE

1. L'Ufficio Legale Nazionale è deputato alla tutela dei diritti di ANPANA e svolge la

propria funzione su tutto il territorio nazionale.

2. Presta attività di consulenza e assistenza al Consiglio Direttivo Nazionale.
3. E' diretto da un Coordinatore nominato dal Presidente Nazionale su delibera del CDN.
4. Provvede, anche avvalendosi di collaboratori, alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione tramite la proposizione di atti, ricorsi e la costituzione di parte civile nei processi penali in cui assume il patrocinio dell'Associazione.
5. Svolge attività di analisi e studio dell'impianto normativo di settore e della giurisprudenza correlata e formula proposte normative destinate agli enti politici e pubblici in generale nell'ambito delle materie di interesse statutario proprie dell'Associazione

ART. 21 GLI ISPETTORI

1. Ove se ne ravvisi la necessità, il Presidente Nazionale nomina tra i Soci uno o più Ispettori che, con apposita delega, esercitano attività di supporto, coordinamento, vigilanza e controllo delle Sezioni Territoriali Provinciali, nonché ogni altra funzione necessaria al buon andamento dell'Associazione.
2. Nella delega è espressamente stabilita la durata e la tipologia dell'incarico.

ART. 22 IL COORDINATORE GENERALE DELLE GUARDIE ECOZOOFILIE

1. Il Coordinatore Generale delle Guardie Ecozoofile è nominato tra i soci dal Presidente Nazionale e resta in carica fino alla scadenza degli organi elettivi, salvo revoca della carica.
2. Le funzioni del Coordinatore Generale delle Guardie Ecozoofile sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 23 IL COORDINATORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Il Coordinatore Generale della Protezione Civile ANPANA è nominato tra i soci dal Presidente Nazionale e resta in carica fino alla scadenza degli organi elettivi, a meno di revoca.
2. Le funzioni del Coordinatore Generale della Protezione sono disciplinate da apposito Regolamento.
3. Il Coordinatore Generale della Protezione Civile provvede, su delega del Presidente Nazionale, all'iscrizione dell'associazione presso il Registro Centrale della

Protezione Civile Nazionale; supporta le Sezioni Territoriali Provinciali per l'iscrizione ai relativi Registri Territoriali di Protezione Civile vigilando sul mantenimento dei requisiti richiesti.

ART. 24

I RESPONSABILI DI SETTORE

1. Il Presidente Nazionale può affidare incarichi specifici per coadiuvare l'attività degli organi nazionali, nominando tra i Soci dei Responsabili di Settore a cui vengono attribuiti particolari compiti tecnici od organizzativi.
2. I Responsabili di Settore possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni all'associazione, previa autorizzazione del CDN.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

LE SEZIONI TERRITORIALI

ART. 25

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI TERRITORIALI

1. Le Sezioni Territoriali sono organi periferici della Sede Nazionale, ed assumono la denominazione di "ANPANA – SEZIONE TERRITORIALE DI _____".
2. Le Sezioni Territoriali, nel rispetto del presente Statuto e del vincolo di adesione ad ANPANA, hanno autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale e devono rendicontare la Sede Centrale di ogni attività.
3. Devono dotarsi di un proprio codice fiscale, ed iscriversi nei competenti registri del volontariato.
4. Ove richiesto dalla Regione di riferimento, possono dotarsi di un'appendice integrativa allo Statuto Nazionale e non confliggente con esso, da inviare tempestivamente al CDN per il nulla osta.

ART. 26

COSTITUZIONE E SCIoglimento DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Le Sezioni Territoriali , si costituiscono:

- a) per volontà di un numero minimo di 20 soci preventivamente iscritti all'Associazione Nazionale. Il Presidente Nazionale, previa delibera del CDN,

nomina un Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni delle cariche sociali;

b) per volontà del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario con il compito di fondare una Sezione e di promuovere l'iscrizione del numero di soci necessario ad indire le elezioni.

1. L'istituzione della Sezione avviene mediante sottoscrizione da parte dei soci dell'atto costitutivo con il quale dichiarano di voler aderire all'A.N.P.A.N.A. e di farne proprio lo Statuto e di dividerne le finalità.
2. Lo scioglimento di una Sezione Territoriale può avvenire in seguito al venir meno di tutti i soci, salva la facoltà del CDN di nominare un Commissario Straordinario, che ne assuma la rappresentanza legale e verifichi la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci entro il termine stabilito nell'atto di incarico.
3. Lo scioglimento di una Sezione Territoriale può avvenire su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale successivamente all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
4. Le Sezioni Territoriali non possono autonomamente trasformarsi in associazioni diverse da A.N.P.A.N.A., distaccarsi da questa o fondersi con altre associazioni ne tali eventi possono essere contemplati negli statuti provinciali, fatto salvo il diritto del singolo socio di recedere dall'associazione in ogni tempo secondo le modalità previste dal presente Statuto.
5. In caso di scioglimento di singole Sezioni il patrimonio verrà acquisito interamente dall'Associazione Nazionale con beneficio d'inventario.

ART. 27

GLI ORGANI DELLE SEZIONI TERRITORIALI

1. Gli organi delle Sezioni Territoriali sono:
 - a) l'Assemblea Territoriale dei Soci;
 - b) il Presidente Territoriale;
 - c) il Vice Presidente Territoriale;
 - d) il Consiglio Direttivo Territoriale e (CDT);
2. La durata degli organi sociali è quinquennale.
3. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito.

ART. 28

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L'Assemblea Territoriale dei Soci è composta da tutti i Soci con diritto di voto, anzianità di almeno tre mesi in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'assemblea Territoriale dei Soci ANPANA è organo sovrano della Sezione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto e un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, in regola con il versamento della quota associativa.
 - a) L'assemblea Territoriale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta firmata da almeno un quinto dei Soci;
 - c) In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente convoca tempestivamente l'assemblea a prescindere dalla convocazione annuale di cui alla lettera a)
 - d) elegge il Presidente e i Consiglieri Nazionali;
 - e) elegge i Consiglieri Territoriali e il Presidente Territoriale;
 - f) esprime il voto di sfiducia nei confronti delle cariche elettive territoriali;
3. La convocazione dell'Assemblea Territoriale dei soci deve avvenire con anticipo di 15 giorni mediante comunicazione al CDN, affissione nella sede, pubblicazione sul sito internet della Sezione o sulle pagine dei social network, ove esistenti, ed inviata a tutti i soci a mezzo posta o a mezzo mail fornita dal singolo Socio in sede di iscrizione. L'avviso deve riportare la data della prima e della seconda convocazione da tenersi in giorni diversi, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.
4. E' ammessa la partecipazione per delega scritta, con il limite di 3 deleghe per ogni socio.
5. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta dal Presidente della Sezione Territoriale.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale.

ART. 29

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Territoriale:
 - a) ha la rappresentanza della propria Sezione;

- b) in casi indifferibili e urgenti, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentiti i consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni;
 - c) se non delegata, svolge la funzione di tesoriere tenendo ed aggiornando i libri contabili obbligatori, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci della sezione o di un professionista abilitato;
 - d) tiene ed aggiorna il registro dei soci, il registro degli assicurati, il registro dei verbali del CDP, il registro dei verbali delle assemblee, il protocollo della corrispondenza, il registro relativo all'inventario dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla Sezione da inviarsi alla Sede Centrale o ad ogni variazione, per tali competenze può avvalersi anche della collaborazione di altri soci della Sezione;
 - e) cura l'invio alla Sede Centrale dei nominativi dei Soci e delle quote associative, distinguendo gli Operatori e le Guardie dalle altre categorie di soci, nei modi e nei tempi previsti da apposite circolari degli organi nazionali;
 - f) è responsabile della copertura assicurativa dei veicoli e natanti in uso alla sezione;
 - g) è responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto da D. Lgs. 81/2008
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dalla data d'iscrizione a socio, ove ancora non fosse possibile determinare l'anzianità avrà rilievo l'età anagrafica.
3. La Sezione Territoriale e provvede a fornire al Presidente Territoriale pro tempore , a proprie spese, la tutela legale per tutte le controversie fino a risoluzione delle stesse anche in extra mandato e conseguenti lo svolgimento dei compiti statuari e dell'incarico ricoperto fatta eccezione per gli illeciti commessi con dolo o colpa grave perpetuati in danno della associazione.

ART. 30

IL VICE-PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

E' nominato dal Presidente Territoriale e lo sostituisce svolgendone tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento temporaneo, ovvero per singoli affari su mandato dello stesso.

ART. 31

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale (CDT) è composto da 5 (cinque) Soci eletti secondo le modalità del presente Statuto ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. I Consiglieri e il Presidente possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo Territoriale è eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci della sezione con diritto di voto e anzianità di iscrizione non inferiore a tre mesi (fatta eccezione per la prima adunanza per la costituzione della Sezione) riuniti in assemblea. All'inizio delle operazioni di voto si costituisce il Seggio Elettorale, formato da un Presidente, un Segretario e due scrutatori designati dal Presidente Territoriale uscente, o dal Commissario Straordinario, tra i Soci della Sezione.
3. Il Consiglio Direttivo Territoriale compreso il Presidente, dura in carica 5 anni; i membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.
4. In sede di candidatura alle elezioni del CDT deve essere garantito l'equilibrio di genere attraverso apposito Regolamento .
5. I Consiglieri territoriali assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, decadono automaticamente dalla carica.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Territoriale i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo i relativi poteri sono attribuiti al Consigliere più anziano; l'anzianità è determinata dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio e in ultimo dall'età.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione o documentato impedimento permanente il CDP, valutata l'impossibilità del Presidente Territoriale di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna, previa reintegrazione dei componenti secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.
8. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si

- provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti; nel caso in cui nella graduatoria non vi fossero ulteriori candidati non eletti, il Presidente Territoriale procederà entro tre mesi dalla cessazione della carica all'indizione di nuove elezioni
9. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del CDT.
 10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
 11. Delle riunioni del CDT viene redatto apposito verbale.

ART. 32

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Direttivo Territoriale (CDT):
 - a) provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione;
 - b) delibera tutte le azioni necessarie al buon andamento dell'Associazione e al perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) organizza previa autorizzazione del CDN, corsi di formazione ed aggiornamento per Guardie Ecozoofile e per Operatori di Protezione Civile;
 - d) redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo da inviarsi una volta approvati dalla Assemblea dei Soci, al CDN, unitamente al verbale di Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno;
 - e) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione e sulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;
 - f) propone al Presidente Nazionale la nomina dei Soci Onorari;
 - g) richiede al CDN l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci della Sezione Territoriale
 - h) provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente Territoriale.

ART. 33

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Commissario Straordinario è nominato dal Presidente Nazionale su delibera del CDN, nell'atto di nomina sono stabilite la durata e le finalità del mandato.
2. Il Commissario Straordinario provvede a:
 - a) istituire nuove Sezioni Territoriali nei casi e con le modalità di cui al presente Statuto;
 - b) ricostituire i soci delle Sezioni Territoriali esistenti nei casi e con le modalità di cui al presente Statuto;

- c) indire le elezioni delle Sezioni Territoriali laddove gli organi non siano costituiti.
- 3. Il Commissario Straordinario ha la rappresentanza legale delle Sezioni Territoriale per le quali è stato nominato, ne acquisisce il codice fiscale, il patrimonio e tutta la documentazione.
- 4. Nell'arco del mandato, il Commissario Straordinario svolge tutte le funzioni attribuite al Presidente Territoriale e al Consiglio Direttivo Territoriale.

ART. 34

VOTO DI SFIDUCIA

1. In caso di comprovati e documentati illeciti commessi con dolo o colpa grave in danno della Associazione o di svolgimento di attività in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione, su istanza motivata e firmata dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, può essere presentata al Presidente Territoriale ed al CDN la mozione di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Territoriale, ivi compreso il Presidente Territoriale,
2. Il Presidente Territoriale procede entro 30 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci informando contestualmente il CDN.
3. Il Consigliere Provinciale soggetto passivo della mozione di sfiducia può presentare per iscritto al CDT ed al CDN memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica della mozione da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r a firma del:
 - a) Presidente Territoriale in caso di mozione di sfiducia di un Consigliere Nazionale;
 - b) Vice Presidente Territoriale in caso di mozione di sfiducia del Presidente Nazionale;
4. La mozione di sfiducia è approvata se la maggioranza dei Soci si esprime a favore e decreta con effetto immediato la decadenza dalla carica del Consigliere sfiduciato. Il soggetto nei confronti del quale è stata presentata la mozione di sfiducia può partecipare alla Assemblea con diritto di parola ma non può esprimere il voto. Egli può, nell'esposizione delle proprie ragioni, farsi assistere da un professionista qualificato.

ART. 35

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLE SEZIONI TERRITORIALI

1. Il patrimonio delle Sezioni Territoriali è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, compresi gli avanzi di gestione.
2. Le entrate delle Sezioni Territoriali sono costituite:
 - a) dalle quote associative, al netto delle aliquote versate alla Sede Nazionale;
 - b) dalle donazioni;
 - c) dai lasciti testamentari;
 - d) dai redditi derivanti dal patrimonio;
 - e) da contributi e proventi connessi allo svolgimento delle attività statutarie;
 - f) da proventi derivanti da attività promozionali e manifestazioni;
 - g) dal 5 per mille e altri trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici;
 - h) da attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25/05/1995;
3. I proventi delle attività e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra i Soci nè direttamente nè indirettamente e devono essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie prevalentemente nell'ambito della tutela degli animali e dell'ambiente, in misura non inferiore al 60%, a meno di comprovate necessità gestionali.

TITOLO III

I SOCI

ART. 36

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Chiunque condivida gli scopi statutari anche impliciti dell'Associazione può richiedere l'iscrizione alla Sede Centrale ANPANA per il tramite della Sezione Provinciale di residenza ovvero, ove non siano presenti Sezioni, direttamente alla Sezione Territoriale più vicina.
2. L'iscrizione ha la durata dell'anno solare e si perfeziona con il pagamento della quota e l'inserimento nell'apposita intranet nazionale.
3. Non possono ottenere lo status di Socio e, se Soci, sono esclusi dall'associazione, coloro che:
 - a) esercitano attività di caccia, pesca, di allevamento e commercio di animali sotto qualsiasi forma o svolgano qualsiasi altra attività che comporti o promuova l'uccisione, la sofferenza o lo sfruttamento degli animali anche a scopo riproduttivo, alimentare anche senza lucro;
 - b) abbiano commesso illeciti nei confronti degli animali o dell'ambiente;

- c) arrechino o abbiano arrecato in qualsiasi modo danno materiale, morale o d'immagine all'Associazione o ai Soci.
- d) Siano stati raggiunti da provvedimento di esclusione da ANPANA.

ART. 37

CATEGORIE DI SOCI

1. I Soci ANPANA si distinguono in:

- a) **ordinari:** iscritti senza funzioni operative;
- b) **operatori:** iscritti con funzioni operative che svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo statuto (es.: operatori di protezione civile, operatori dei rifugi, iscritti ai corsi per guardie ecozoofile, svolgimento di attività promozionali e divulgative ecc.);
- c) **guardie ecozoofile e allievi:** soci che hanno superato l'esame di idoneità, in possesso o in attesa del decreto di guardia particolare giurata;
- d) **giovanili:** iscritti minore di anni 18, senza diritto di voto;
- e) **famiglia:** iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare, che versano una quota unica; ciascuno dei componenti ha diritto di voto ad eccezione dei minorenni;
- f) **sostenitori:** iscritti senza funzioni operative che sostengono economicamente le attività della Associazione, erogando un contributo superiore a quello del Socio ordinario;
- g) **onorari:** persone senza funzioni operative all'interno dell'associazione, che si sono distinte per l'impegno in favore degli animali e dell'ambiente; l'iscrizione è annuale e non è soggetta a pagamento della quota. Il riconoscimento è rinnovabile. I Soci onorari non hanno diritto di voto.

ART. 38

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea Generale dei Soci e alle Assemblee Provinciali delle Sezioni di riferimento.
2. I Soci giovanili ed onorari ed i Soci con anzianità inferiore a tre mesi possono intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.
3. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale, ad eccezione dei giovanili e degli onorari, possono candidarsi alle cariche elettive nazionali e territoriale,

purché in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal presente Statuto.

4. Tutti i Soci hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, sia nazionali che territoriali;
 - b) rispettare gli organi costituiti ed i Soci ;
 - c) versare nei termini prescritti le quote sociali ed assicurative ove previste;
 - d) astenersi, anche in privato, da comportamenti contrari alle finalità statutarie e lesivi dell'immagine dell'Associazione o dei suoi rappresentarti nazionali e locali.

ART. 39 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nel caso di violazione dei doveri di cui al precedente articolo, il Socio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari, in ordine di gravità:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione;
 - d) esclusione
2. L'irrogazione delle sanzioni compete al CDN. La delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata, viene comunicata al Socio a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC.
3. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d) deve essere preceduta da contestazione scritta, nella quale viene concesso al Socio il termine di 15 giorni per produrre eventuali scritti difensivi.
4. Il Socio può chiedere al CDN di essere sentito nel merito ed esporre le proprie ragioni oralmente e farsi assistere da un professionista qualificato, in tale ipotesi dovrà darsi riscontro con apposito verbale.
5. Non è ammessa, nel procedimento disciplinare, irrogazione di sanzioni per fatti non compresi nella delibera di irrogazione della sanzione di cui al comma 2

ART. 40 DECADENZA E RECESSO DEL SOCIO

1. Il mancato pagamento della quota per il rinnovo annuale dell'iscrizione all'associazione entro il termine del 31 marzo di ogni anno, comporta

automaticamente la decadenza dallo status di Socio senza obbligo di notifica o comunicazione da parte della Sede Centrale.

2. I soci Operatori e le Guardie Ecozoofile devono rinnovare l'iscrizione e la quota assicurativa entro il 01 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo, gli stessi sono sospesi di diritto da tutte le attività a decorrere dall'inizio dell'anno solare e fino alla regolarizzazione del rinnovo, ferma restando la decadenza di cui al comma 1.
3. Il recesso volontario del Socio può essere esercitato in ogni tempo, deve essere comunicato a mezzo PEC o raccomandata a/r al CDN e al CDP e non dà diritto alla restituzione delle quote versate.
4. In caso di recesso o decadenza per qualsivoglia ragione, i dati personali del Socio verranno cancellati dagli elenchi nazionali e territoriali.

TITOLO IV
GUARDIE ECOZOOFIL E OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE
ART. 41
LA GUARDIA ECOZOOFILA

1. La Guardia Ecozoofila è un Socio Operatore ANPANA, può essere nominata Guardia Particolare Giurata con decreto della Prefettura competente per territorio o su decretazione della Regione o della Provincia ove esiste una Sezione Anpana.
2. La nomina viene richiesta alle autorità competenti dal Presidente Nazionale o dai Presidenti Territoriali dallo stesso eventualmente delegati.
3. La nomina può essere richiesta solo in favore dei Soci che abbiano assolto gli obblighi scolastici, che abbiano frequentato un apposito corso di formazione teorico e pratico, che abbiano superato l'esame di idoneità, che siano in possesso dei necessari requisiti psico-fisici per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e che siano in regola con il versamento delle quote sociali ed assicurative.
4. La Guardia Ecozoofila svolge funzione di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e penali in materia di tutela degli animali e dell'ambiente, in materia venatoria e ittica, nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai decreti di nomina.
5. La Guardia Ecozoofila può svolgere la funzione operativa sul territorio fino al compimento del 70° anno d'età; successivamente può svolgere funzioni d'ufficio.
6. La Guardia Ecozoofila garantisce l'osservanza dell'apposito Regolamento emanato dal CDN e dei limiti e degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai decreti di nomina. In caso di violazione, può essere soggetta alle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento, ivi compreso il ritiro del decreto e nei casi più

gravi, salva contestazione specifica della violazione ipotizzata e contraddittorio sulla medesima, la sua esclusione.

7. La Guardia in mora con il rinnovo della quota associativa ed assicurativa è sospesa di diritto dall'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 42

OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE ANPANA

1. Gli operatori di protezione civile ANPANA sono Soci Operatori che svolgono compiti di protezione civile prevalentemente nell'ambito della protezione e tutela degli animali e dell'ambiente in caso di calamità, previo attivazione da parte degli organi competenti o su disposizione del CDN tramite il Coordinatore Nazionale.
2. L'idoneità allo svolgimento dei compiti di Protezione Civile viene stabilita dal Coordinatore Nazionale della Protezione Civile ANPANA su richiesta del legale rappresentante della Sezione Territoriale, previa verifica dei requisiti psico-fisici e superamento di apposita selezione da effettuarsi secondo i criteri stabiliti da specifico Regolamento.
3. L'operatore di Protezione Civile può svolgere la funzione operativa sul territorio fino al compimento del 70° anno d'età.
4. Gli Operatori in mora con il rinnovo della quota associativa e assicurativa sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni.

ART. 43

ASSICURAZIONE

1. Tutti i Soci Operatori e Guardie ANPANA debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La stipula delle polizze assicurative di cui al punto 1 del presente articolo è di esclusiva competenza della Sede Centrale che, sulla scorta degli elenchi forniti dalle Sezioni Territoriali provvede all'adeguamento della consistenza numerica degli assicurati.
3. Presso ciascuna Sezione Territoriale deve tenersi il registro degli assicurati secondo le norme vigenti che deve essere costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta della Sede Centrale.
4. Il Presidente della Sezione Territoriale deve comunicare alla Sede Centrale ogni variazione numerica degli assicurati.

5. In caso di omesso o ritardato pagamento della quota assicurativa entro i termini previsti, l'Operatore/Guardia Anpana cessa qualsiasi attività operativa sino alla regolarizzazione, spirato il termine del 31 marzo senza l'avvenuta regolarizzazione, il Socio Operatore/Guardia inadempiente decade dalla iscrizione ad ANPANA e la Sede Centrale e la Sezione Territoriale provvedono alla cancellazione dei dati personali dai rispettivi Registri senza obbligo di comunicazione o notifica.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Tutti gli incarichi non elettivi restano vigenti alla data di approvazione del presente Statuto se non preventivamente revocati dal Presidente Nazionale..
2. I Regolamenti delle Guardie Ecozoofile della Protezione civile e delle elezioni vigenti, rimangono in vigore fino all'approvazione dei nuovi, per quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni dei regolamenti interni e alle Leggi dello Stato.
4. Per tutte le controversie centrali e periferiche sarà competente il Foro Roma.
5. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il presente Statuto è costituito da n. 44 (quarantaquattro) articoli ed è stato approvato dalla Assemblea Nazionale dei Soci in data 27 maggio 2018.